

All. I

Allegato alla DX Prot. Corr.: 17/13-17/2-355(31272)

CONVENZIONE tra il Comune di Trieste e la Comunità di San Martino al Campo, per l'attività di Unità di Strada, supporto e accompagnamento delle persone senza fissa dimora e attività relative al Progetto "Accoglienza a nord est". Spesa Euro 97.000,00.

L'anno , il giorno del mese di in una sala del Municipio di Trieste.

Premesso che:

l'art 10, comma 2 della legge regionale 31 marzo 2006 n. 6 "Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale" prevede che i Comuni esercitino le funzioni di programmazione locale attraverso i Piani di zona e concorrano alla programmazione regionale con le modalita' previste dal Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali;

l'obiettivo regionale N. 9.1 inserito nell'Area tematica "Inclusione" del Piano di Zona 2013 – 2015 prevede la promozione di misure di contrasto all'esclusione sociale e, in particolare la ricognizione dei servizi a bassa soglia esistenti, l'analisi della domanda e dei bisogni e delle eventuali possibilità di sviluppo;

la Legge 328/00 - al Capo I, art. I "Principi generali e finalità" comma 4, prevede che gli Enti Locali riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle Associazioni e degli Enti di promozione sociale, delle Fondazioni e degli Enti di patronato, delle Organizzazioni di volontariato, degli Enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore, nella programmazione, nell'organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

la L.R. 31 marzo 2006 n. 6 "Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale", all'art. 14 comma 4 stabilisce che "La Regione e gli Enti locali valorizzano l'apporto del volontariato nel sistema integrato come espressione organizzata di partecipazione civile e di solidarietà sociale, come risposta autonoma e gratuita della comunità ai propri bisogni, nonché come affiancamento ai servizi finalizzato a favorire il continuo adeguamento dell'offerta ai cittadini";

il D.P.C.M. 30 marzo 2001 recante "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall'art. 5 della Legge 8 novembre 2000, n. 328", all'art. 3 stabilisce che "gli enti pubblici stabiliscono forme di collaborazione con le organizzazioni di volontariato avvalendosi dello strumento della convenzione di cui alla legge n. 266/1991";

la Comunità di San Martino Al Campo - Associazione di volontariato per la promozione di aiuti materiali e morali atti a liberare dal bisogno esseri umani in stato di indigenza psichica o fisica – è soggetto firmatario dell'Accordo di Programma del Piano di Zona per il triennio 2013 – 2015 ed ha partecipato ai gruppi di progettazione, contribuendo allo studio delle problematiche connesse, nel cui ambito ha pluriennale esperienza ed ha in particolare collaborato in qualità di partner e co – finanziatore alla co – progettazione degli interventi previsti dal Progetto "Accoglienza a nord est", approvato con deliberazione n. 396 del 23 settembre 2013;

con DX n. dd.è stato stabilito di stipulare una convenzione, approvandone lo schema, con la Comunità di San Martino al Campo (All. I) per la realizzazione di interventi di strada di bassa

soglia e per la realizzazione degli interventi di accoglienza previsti dal Progetto per “Accoglienza a nord est” nel periodo dicembre 2013 – 31 marzo 2014;

tutto ciò premesso e considerato,
tra il Comune di Trieste, di seguito denominato Comune, rappresentato ai fini della presente convenzione da,
e la Comunità di San Martino al Campo, (Cod. Fisc.....) - con sede a Trieste in Via, di seguito denominata Comunità, rappresentata ai fini della presente convenzione dal proprio rappresentante legale sig.....
si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto

La Comunità di San Martino al Campo, come sopra rappresentata, collabora con l'Amministrazione Comunale alla programmazione e alla realizzazione dei seguenti interventi:

- supporto personalizzato e monitoraggio del percorso, all'interno di progetti volti allo sviluppo dell'autonomia e dell'acquisizione di capacità di autogestione, per persone senza dimora, ex detenuti o in esecuzione penale esterna, persone dimesse dall'alcolologia in fase di reinserimento, persone con problemi sociali e socio – sanitari di natura complessa identificate dalle équipes territoriali;
- attività di accompagnamento a vari livelli, in particolare di persone multi – problematiche;
- “Unità di strada multifunzionale”: interventi di strada di bassa soglia, a sostegno delle persone più svantaggiate, a rischio di deriva sociale, con l'obiettivo di ridurre i danni sociali e sanitari correlati alla povertà e alla vita di strada, facilitando l'accesso ai servizi socio sanitari, monitoraggio dei campi rom, del territorio che circonda la stazione ferroviaria, collegamento tra il Centro Diurno e il coordinamento organizzativo/Help Center;
- attività di supporto delle persone senza fissa dimora nella stagione invernale, in attuazione del progetto denominato “Accoglienza a nord est” in collaborazione con le Associazioni e le Cooperative sociali che hanno partecipato alla co – progettazione degli interventi, Consorzio Italiano di Solidarietà (I.C.S.) di Trieste, Caritas Diocesana, Consorzio Interland Società Cooperativa Sociale e Cooperativa Sociale Duemilauno Agenzia Sociale, con l'attivazione di risorse integrative di accoglienza per le persone più vulnerabili;

Art. 2 - Modalità di svolgimento

La Comunità svolge il programma delle azioni e delle attività previste sulla base delle linee progettuali elaborate all'interno dei gruppi di progetto del Piano di zona e del progetto “Accoglienza a nord est” in accordo con il Direttore del Servizio Domiciliarità ed in collaborazione con le Associazioni e Cooperative Sociali aderenti allo stesso.

Art. 3 – Durata

Il rapporto di convenzione decorre dalla data di esecutività al 31 marzo 2014, per le attività di accoglienza e fino al 31 dicembre 2014 per gli altri interventi previsti all'Art 1.

Art.4 - Personale impiegato

La Comunità di San Martino al Campo per la realizzazione delle azioni sopra descritte, oltre a mettere a disposizione personale volontario, potrà anche avvalersi di propri lavoratori dipendenti, nonché di collaboratori di società cooperative, occorrenti a qualificare l'attività svolta. Dalla stipulazione del presente atto non sorge alcun rapporto tra l'Amministrazione Comunale ed il personale impiegato.

Detto personale deve avere adeguata copertura assicurativa per danni, infortuni ed indennizzi di qualsiasi natura sia nei riguardi del personale sia, per l'oggetto della sua attività, nei confronti dei terzi.

Il Comune non sarà responsabile degli infortuni sul lavoro e delle malattie contratte dal personale

impiegato nel Centro.

Nei confronti di detto personale deve essere applicata la normativa in materia di igiene del lavoro, prevenzione e di sicurezza e salute dei lavoratori, di cui in particolare al Decreto Legislativo n. 81/08 e successive integrazioni e modifiche. Si prende atto che nei confronti dei lavoratori saranno applicate, in relazione alle prestazioni richieste, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente dalle realtà del settore assistenziale, sociale, socio-sanitario, CCNL UNEBA vigente e, per i collaboratori di società cooperative, dal “Contratto nazionale di lavoro delle cooperative sociali” vigente, durante tutto il periodo di validità della presente convenzione; nonché condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di collaborazione a progetto conformemente a quanto stabilito dal D.Lgs. n.276/2003 “Legge Biagi” e contenenti l’indicazione della durata della collaborazione; l’indicazione del progetto, del programma di lavoro o delle fasi di esso; l’indicazione dell’ammontare lordo della collaborazione; le forme di coordinamento tra collaboratore e committente; l’autonomia del collaboratore in funzione del risultato; l’irrilevanza del tempo impiegato per l’esecuzione della prestazione; l’assenza di un vincolo di subordinazione, durante tutto il periodo di validità della presente convenzione.

L’Amministrazione ha comunque facoltà di acquisire ogni notizia o documentazione in merito, di richiedere gli accertamenti del caso ai competenti Uffici e di trasmettere copia del presente capitolato all’Intendenza di Finanza, all’Ispettorato del Lavoro, all’INPS, all’INAIL ed ad ogni altro Ente che possa averne interesse.

La Comunità ed il Comune rispondono in solido, secondo competenza, del pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali da corrispondere ai lavoratori entro il limite di due anni dalla cessazione del contratto.

In caso di inosservanza di quanto sopra, il Comune potrà recedere, a suo insindacabile giudizio, dalla presente convenzione. Del contenuto del presente articolo è fatto obbligo alla Comunità di dare notizia scritta al personale dipendente ed a tutti i volontari.

Art. 5 - Oneri della Convenzione

Al fine di garantire la concreta possibilità di continuità delle attività previste dai progetti, il Comune corrisponderà alla Comunità di San Martino al Campo un contributo per un importo massimo di Euro 97.000,00 (novantasettemila/00), di cui Euro 36.000,00 per le attività di accoglienza delle persone senza fissa dimora nell’ambito del Progetto “Accoglienza a nord est”.

L’erogazione del contributo avverrà in tre soluzioni:

- la prima liquidazione pari a Euro 40.000,00 avrà luogo entro il mese di gennaio 2014, dietro presentazione del rendiconto analitico delle spese sostenute e di una relazione sull’attività svolta;
- la seconda liquidazione pari a Euro 36.000,00 avrà luogo entro il mese di aprile 2014 dietro presentazione del rendiconto analitico delle spese sostenute e di una relazione sull’attività svolta;
- la terza liquidazione pari a Euro 21.000,00 avrà luogo a seguito della presentazione del rendiconto e della relazione di fine attività.

Art. 6 - Trattamento dei dati personali

La Comunità di San Martino al Campo viene nominata responsabile del trattamento dei dati personali, anche sensibili, trattamento di cui rimane sempre titolare il Comune, impegnandosi al rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 7 – Risoluzione

In caso di inadempienza agli obblighi di cui ai precedenti articoli, il Comune si riserva la facoltà di risolvere con provvedimento motivato la presente convenzione.

Art. 8 – Recesso

Sia l’Amministrazione che la Comunità potranno recedere dalla presente Convenzione in ogni

tempo con preavviso di 60 giorni.

In tale evenienza saranno fatte salve le somme dovute dall'Ente a titolo di rimborso delle spese sostenute dall'Associazione fino alla data del recesso.

Art.9 – Controversie

Ogni controversia che dovesse sorgere in relazione al contenuto del presente atto, non definibile in via amministrativa, sarà devoluta alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Il Foro competente sarà quello di Trieste.

Art. 10 – Registrazione

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione in caso d'uso.

Tutte le spese contrattuali sono a carico del soggetto convenzionato.

Trieste, lì

Per il Comune di Trieste

Per la Comunità di San Martino al Campo

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: AMBRA DE CANDIDO

CODICE FISCALE: DCNMBR60M67L424P

DATA FIRMA: 02/12/2013 12:52:25

IMPRONTA: 3A81870C7637D3090D908C91AD5307A6C20F6B8933FBBF37D7E18F9A2C99AE5C
C20F6B8933FBBF37D7E18F9A2C99AE5C517F789C44ABFFE778F664A7E3E46E6A
517F789C44ABFFE778F664A7E3E46E6A4DCDC5E66FCF7BCE12202E8C353EEE24
4DCDC5E66FCF7BCE12202E8C353EEE24863EC52B5624F0151E31351CF822F9F9